

CONVENZIONE TRA I SOCI DI S.R.M. S.R.L. AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI
FUNZIONI ALLA SOCIETA' E L'ESERCIZIO
CONGIUNTO DEL CONTROLLO SULLA MEDESIMA.

TRA
PROVINCIA DI BOLOGNA
E
COMUNE DI BOLOGNA

da e tra:

- **Provincia di Bologna** (di seguito denominata “**Provincia**”), in persona di **Beatrice Draghetti** autorizzato in forza di delibera del Consiglio Provinciale di Bologna del 17/03/2014 n. 17 – IP 6672/2013, allegata sub 0.1

e

- **Comune di Bologna** (di seguito denominato “**Comune**”), in persona di **Virginio Merola**, autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale di Bologna del 3/03/2014 – PG 313631/2013 – OdG 155/2014, allegata sub 0.2

e,

con esclusivo riferimento agli artt.: 2.02 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 9 e 10 in quanto S.R.M. S.r.l. viene riconosciuta quale Agenzia locale per la mobilità per l'ambito territoriale corrispondente al territorio della provincia di Bologna

da

- **Comune di Imola**, in persona di, autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale di Imola del allegata sub 0.3

Premesso che:

- S.R.M. S.r.l. è stata costituita in data 4 agosto 2003, in forma di S.p.A., ai sensi dell’art. 113, comma 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come successivamente modificato dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, quale società beneficiaria derivante dalla scissione parziale proporzionale di ATC S.p.A., di cui Comune e Provincia detenevano rispettivamente il 61,62% e il 38,38% del capitale sociale e successivamente trasformata in S.r.l., in attuazione alle disposizioni della L.R. n.10/2008;

- l'attribuzione alla società della proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni destinati all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna persegue l'obiettivo di assicurare che detti beni possano essere messi a disposizione dei soggetti aggiudicatari della gara (o di ciascuna delle varie gare) per l'affidamento dei servizi di TPL a condizioni trasparenti e predefinite al momento dell'indizione della gara;
- Comune e Provincia di Bologna, con delibere assembleari del 31 maggio 2006 e del 9 ottobre 2013, hanno adeguato lo statuto di SRM al modello organizzativo dell'in house providing, introducendo disposizioni atte ad assicurare la soggezione della società alla direzione e Coordinamento degli Enti nonché a garantire la possibilità di un controllo stringente da parte dei soci alla luce delle normative successivamente intervenute;
- Comune e Provincia di Bologna hanno definito inoltre, al fine di rafforzare le condizioni per l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, le modalità di esercizio congiunto del controllo sulla società attraverso patti parasociali, da ultimo sottoscritti in data 13/09/2011 e aventi durata quinquennale;
- in data 16/12/2003 veniva sottoscritta - tra Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Imola ed SRM Società Reti e Mobilità S.p.A. (oggi S.r.l.) - una Convenzione, ai sensi della Legge Regionale E.R. 2/10/1998, n. 30, avente ad oggetto l'affidamento delle funzioni di cui agli artt. 19, 32, 33 e 34 della legge medesima, a SRM Reti e Mobilità;
- la Convenzione di cui trattasi fu successivamente integrata da ulteriori atti ed accordi:
 - a) I° Accordo Attuativo della Convenzione del 16-12-2003, tra Provincia di Bologna, Comuni di Bologna ed Imola ed SRM, relativo all'assunzione da parte di SRM delle funzioni di gestione del contratto di servizio e delle risorse per i servizi minimi, del 27-2-2004;
 - b) Atto integrativo alla Convenzione del 16-12-2003, tra Provincia di Bologna, Comuni di Bologna ed Imola ed SRM, relativa al recupero dell'IVA, del 14-6-2004;
 - c) Convenzione del 24-10-2007, tra Comune di Bologna, Provincia di Bologna ed SRM, relativa a tempi e modalità delle anticipazioni di cassa per sopperire a ritardi nel recupero dell'IVA;
 - d) II° Accordo Attuativo della Convenzione del 16-12-2003, tra Provincia di Bologna, Comuni di Bologna ed Imola ed SRM, su: affidamento dei servizi, revisione dei contratti di servizio, progettazione dei servizi, sicurezza di percorsi e fermate ed attribuzione funzioni su NCC bus, del 19-12-2007;
- in ragione della scadenza della Convenzione di cui sopra al 31 dicembre 2012, Comune e Provincia di Bologna hanno approvato, rispettivamente con deliberazione di Consiglio comunale O.d.G. n. 15/2013 e Consiglio provinciale n.11/2013 e sottoscritto un addendum alla Convenzione volto ad integrare alcune disposizioni e a stabilire in un anno il termine di durata dell'accordo così come integrato.
- che inoltre è stato sottoscritto in data 11 maggio 2012, Rep. 210464, un separato atto convenzionale tra SRM e Comune di Bologna per l'assunzione di funzioni da parte di SRM inerenti principalmente l'affidamento e il controllo del servizio di gestione della sosta;

Visti:

- la deliberazione n. 908 del 2 luglio 2012 della Giunta regionale che ha approvato gli ambiti territoriali sovrabacinali ottimali ed omogenei per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Emilia Romagna, che pone i bacini di Bologna e Ferrara in uno stesso ambito, definito Ambito Reno, corrispondente ai confini amministrativi delle relative Province;
- la modifica all'art. 19 della legge 30/98 introdotta dall'art. 23, comma 4, L.R. luglio 2013 n. 9 che ha previsto, al fine di semplificare la governance del sistema, che entro il 31 dicembre 2013, le Province ed i Comuni provvedano ad attuare la fusione delle Agenzie locali per la mobilità;

Considerato che:

- si rende necessario ed opportuno, anche alla luce delle intervenute modificazioni della normativa regionale in materia di trasporti nonché nella normativa nazionale in materia di società partecipate con particolare riferimento alle disposizioni inerenti le società costituite tra enti pubblici secondo il modello organizzativo dell'in-house providing per lo svolgimento di funzioni amministrative, procedere ad una completa rivisitazione del contenuto della Convenzione originariamente sottoscritta tra i soci di SRM;
- con il presente accordo, gli Enti pubblici sottoscrittori intendono coordinarsi tra loro per la più adeguata realizzazione delle finalità di interesse comune per le quali la società venne costituita nonché intendono disciplinare le forme che consentano di avvalersi del modello denominato *in house providing*, conformemente ai principi e agli indici identificativi stabiliti nell'ordinamento comunitario ed in particolare dalla Corte di Giustizia Europea, nella *regolamentazione interpretativa dei giudici italiani e nelle disposizioni della legislazione nazionale*;

Dato atto inoltre che la presente Convenzione viene altresì sottoscritta per opportuna conoscenza ed accettazione: da S.R.M. S.r.l., nella persona del legale rappresentante

Tutto ciò premesso e convenuto, si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse e Allegati

1.01 Le premesse, nonché tutti i documenti richiamati, come recepiti nella presente Convenzione, costituiscono parte integrante ed essenziale della stessa.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

2.01. Con la presente Convenzione il Comune di Bologna e la Provincia di Bologna intendono rinnovare la disciplina e l'affidamento delle attività delegate a S.R.M., con particolare riferimento all'art.19 della L.R. Emilia Romagna n.30/98, contenute anche nell'art. 4 "*Oggetto sociale*" dello statuto, nonché le modalità dell'esercizio del controllo congiunto sulla società.

2.02. In particolare, con la presente Convenzione gli Enti sottoscrittori intendono disciplinare

l'affidamento a S.R.M. delle attività di cui alle lettere a), c), d), e) ed e) bis dell'art.19, terzo comma, della L.R. Emilia Romagna n. 30/98, comprese le funzioni sulla sicurezza di percorsi e fermate del TPL, di cui all'art. 28, comma 7, della medesima legge nonché della titolarità dei contributi regionali per l'espletamento dei servizi minimi, ex art. 32, comma 3, della medesima legge regionale.

Articolo 3 - Affidamento dei compiti di cui alla lettera a) dell'art. 19, comma 3, della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998.

3.01. Attribuzione dei compiti

Gli Enti Convenzionati affidano a S.R.M. i compiti di progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto di cui alla lettera a) dell'art.19, comma 3, della L.R. E.R. n.30/98;

3.02. La progettazione del servizio

3.02.1. La progettazione del servizio di trasporto pubblico locale avverrà nel rispetto degli strumenti di programmazione adottati dai singoli Enti Convenzionati e sarà finalizzata all'integrazione modale e alla definizione dei servizi adeguati alle esigenze dell'utenza, nel rispetto della sostenibilità ambientale, nonché degli altri indirizzi formulati dai singoli Enti Convenzionati, e consiste, per ambiti di volta in volta specificati, nella determinazione della rete e dei programmi di esercizio dei servizi anche sulla base dell'analisi della domanda. In questo contesto la progettazione individua:

- la tipologia dei veicoli da utilizzare per il servizio di trasporto;
- il percorso degli stessi e delle relative fermate;
- le frequenze di svolgimento del servizio;
- il costo e il livello del servizio da indicare come base d'asta per l'individuazione del gestore del servizio ed i conseguenti livelli tariffari proponibili;
- le innovazioni tecnologiche atte a migliorare il sistema di accesso ai servizi;
- le proposte in merito agli interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale nonché agli investimenti di cui all'art. 31, comma 2, lettere d ed e), della L.R. E.R. n.30 del 1998;

3.02.2. La progettazione sopra indicata deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze di integrazione tra le diverse modalità di trasporto collettivo.

3.02.3 S.R.M. realizzerà la progettazione dei servizi di trasporto pubblico su richiesta degli Enti Convenzionati, che esprimeranno al riguardo i propri indirizzi, ciascuno per quanto di propria competenza.

3.02.4 E' data facoltà a S.R.M. di proporre agli Enti convenzionati ipotesi progettuali di adeguamento del servizio pubblico locale al variare delle esigenze di mobilità collettiva e delle richieste puntuali del territorio nonché in relazione al mutamento del contesto normativo, perseguendo la massima economicità di organizzazione dei servizi.

3.02.5 Nell'ambito dell'attività di progettazione è ricompresa anche la progettazione dei servizi

innovativi di TPL, che trovano la loro definizione nelle disposizioni della vigente normativa di settore.

3.02.6 Gli Enti Convenzionati potranno, altresì, avanzare richieste congiunte di progettazione, e ciò anche in esecuzione di accordi assunti per il miglioramento dei servizi stessi.

3.02.7 Il progetto così predisposto sarà trasmesso da S.R.M. all'Ente richiedente per la sua approvazione.

3.03. Attività di organizzazione e di promozione del servizio

S.R.M. formulerà agli Enti Convenzionati proposte in materia di organizzazione e di promozione del servizio, anche al fine di consentire un miglioramento degli strumenti programmatori degli Enti Convenzionati. Su tali proposte S.R.M. manterrà la riservatezza in assenza di diverse istruzioni da parte degli Enti medesimi.

Articolo 4 - Affidamento dei compiti di cui alla lettera c) dell'art. 19, comma 3, della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998.

4.01. Attribuzione dei compiti

Gli Enti Convenzionati affidano a S.R.M. i compiti di gestione delle procedure di gara per l'individuazione del gestore dei servizi pubblici di trasporto di cui alla lettera c) dell'art.19, comma 3 della L.R. E.R. n. 30/98 sulla base degli indirizzi approvati dagli organi competenti.

4.02. La gestione delle procedure concorsuali

La gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio *de quo* conterà delle seguenti fasi:

- 1) individuazione delle attività di servizio pubblico da mettere a gara;
- 2) individuazione della procedura da adottare per la scelta del soggetto gestore del servizio;
- 3) individuazione del capitolato e dell'avviso di gara con precisa definizione dei lotti di servizi caratterizzanti la gara stessa;
- 4) predisposizione dello schema di contratto da stipularsi con il vincitore della gara;
- 5) gestione della suddetta procedura, intesa come realizzazione di tutte le ulteriori attività necessarie all'individuazione del soggetto gestore (quali, ad esempio, ricezione delle offerte e valutazione delle stesse).
- 6) aggiudicazione del servizio;
- 7) stipulazione del contratto di servizio.

4.02.1 S.R.M., con riguardo alle fasi della gestione delle procedure concorsuali indicate al punto 4.02, provvederà:

α) a rappresentare agli Enti Convenzionati tutte le opzioni possibili, nel rispetto delle normative vigenti, sulla base della previa valutazione delle migliori scelte industriali (con particolare riferimento al rapporto prezzo-qualità) ed agli strumenti di incentivazione dell'innovazione tecnologica, dell'efficienza e della qualità del servizio, anche nella logica della sostenibilità

ambientale;

β) a formulare una propria proposta al riguardo.

S.R.M. comunicherà agli Enti Convenzionati la propria proposta e le informazioni di cui ai precedenti punti a) e b), in tempi congruenti con gli adempimenti di legge circa l'espletamento delle gare per l'affidamento del servizio.

4.02.2. Le fasi della gestione delle procedure concorsuali sono: realizzazione di tutte le attività prodromiche all'individuazione del soggetto gestore e stipulazione del contratto di servizio.

S.R.M., sulla base delle deliberazioni degli Enti Convenzionati di cui al successivo art.8, provvederà allo svolgimento delle attività di cui in rubrica.

In particolare provvederà alla esecuzione dell'intera procedura concorsuale a partire dall'indizione della gara e, ad esito della stessa, alla successiva stipulazione del contratto di servizio.

S.R.M. provvederà, altresì, a formare l'organo tecnico chiamato a valutare le offerte presentate nell'ambito della procedura adottata, sulla base delle indicazioni formulate dall'Ente Convenzionato.

Qualora la procedura sopra menzionata coinvolga più di un Ente Convenzionato, le indicazioni relative alla formazione dell'organo tecnico saranno formulate dagli Enti Convenzionati di comune accordo.

Articolo 5 - Affidamento dei compiti di cui alla lettera d) dell'art. 19, comma 3, della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998.

5.01. Attribuzione dei compiti

Gli Enti Convenzionati affidano a S.R.M. i compiti di controllo dell'attuazione dei contratti di servizio stipulati con i gestori dei servizi pubblici di trasporto, compiti di cui alla lettera d) dell'art.19, comma 3, della L.R. E.R. n. 30/98;

5.02. Esecuzione del controllo

S.R.M. provvederà a eseguire il controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio stipulati con i gestori dei servizi pubblici di trasporto sulla base di quanto previsto nei contratti medesimi e delle indicazioni ad essa fornite dagli Enti convenzionati.

5.03. Contenuto del controllo

I compiti consistenti nel controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, da affidare a personale tecnicamente qualificato della stessa S.R.M., saranno i seguenti:

- 1) controllo sulla regolarità formale degli atti;
- 2) controllo sul corretto funzionamento dei veicoli e degli impianti impiegati per lo svolgimento del servizio;
- 3) controllo sul regolare e puntuale svolgimento del servizio, anche con riferimento agli standard di qualità imposti al gestore ed indicati nel contratto di servizio, negli atti ad esso collegati e negli interventi normativi o amministrativi ad esso applicabili;

- 4) inflizione delle penali e/o sanzioni correlate all'inadempimento delle prescrizioni contenute nei contratti di servizio, con particolare riferimento alla mancata effettuazione di prestazioni di servizio dovute, alla corretta applicazione delle tariffe e al rispetto degli orari, dei percorsi e delle fermate;
- 5) obbligo di invio di una relazione trimestrale agli Enti in merito al rilevato andamento della gestione del servizio.

Articolo 6 - Affidamento dei compiti di cui alla lettera e) dell'art. 19, comma 3, della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998.

6.01. Gli Enti Convenzionati attribuiscono a S.R.M. le funzioni relative alle modifiche ai servizi ed alla sicurezza di percorsi e fermate di cui all'art. 28, comma 7, della L.R. E.R. n. 30/1998.

6.02 Tali funzioni, in attuazione delle vigenti disposizioni normative di settore, comprendono anche la predisposizione e il rilascio dei seguenti atti amministrativi anche mediante silenzio-assenso ove consentito:

- autorizzazioni relative a percorsi per nuove relazioni di viaggio o per deviazioni diramazioni prolungamenti di relazioni esistenti;
- autorizzazioni per modifiche ai programmi di esercizio;
- autorizzazioni di fermate relative a nuove istituzioni o spostamenti;
- nulla-osta ai fini della sicurezza per percorsi e fermate, a seguito dell'attuazione delle prescrizioni riportate nei verbali delle visite di sopralluogo;
- nulla-osta all'immissione in linea di mezzi idonei al servizio, in relazione alle caratteristiche ed ai mezzi medesimi e delle linee su cui immetterli;
- autorizzazione temporanea o definitiva alla distrazione dal servizio di linea dei mezzi immessi;
- autorizzazione al subaffidamento ex art. 14 bis L.R. 30/98;
- approvazione degli orari di servizio ex art. 37 L.R. 30/98;
- approvazione del regolamento dei servizi, ex art. 40 L.R. 30/98.

6.03 La gestione dell'attività di verifica della sicurezza di percorsi e fermate riferita ai servizi di TPL sarà condotta dalla S.R.M. nel rispetto del seguente protocollo di rapporti, da attuare mediante mezzi di comunicazione idonei a garantire con certezza la prova dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni:

- sarà data tempestiva comunicazione di norma con dieci (10) giorni di anticipo, del calendario dei sopralluoghi all'Ente competente per l'istituzione dei servizi e al soggetto proprietario della strada interessata, perché questi possano comunicare la loro intenzione di partecipare ed eventualmente l'esigenza di posticipare il sopralluogo in caso di indisponibilità;
- in esito ai sopralluoghi e alle risultanze da essi emerse come da verbale sottoscritto dai presenti indipendentemente dall'avvenuta partecipazione dei soggetti invitati e successivamente alla realizzazione di eventuali interventi prescritti nel verbale, la S.R.M. sottoporrà ai medesimi

soggetti, mediante obbligatoria richiesta di parere, il provvedimento autorizzativo da rilasciare al gestore del servizio perché questi possano esercitare il loro potere di intervento nel termine di sette (7) giorni lavorativi. Trascorso il suddetto termine senza che i soggetti interessati abbiano espresso e comunicato il relativo parere o evidenziato ulteriori esigenze istruttorie, la SRM ha la facoltà di procedere direttamente al rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto. Qualora invece i soggetti abbiano rappresentato ulteriori esigenze istruttorie, oppure abbiano rilasciato nei termini sopra indicati, il parere richiesto, la S.R.M. dovrà, nel primo caso, concedere un ulteriore termine di quindici (15) giorni per soddisfare le esigenze richieste e, in entrambi i casi, dovrà attenersi al contenuto del parere. Il meccanismo richiamato non si applica invece alle funzioni degli Enti correlate alla proprietà delle strade interessate in questo caso occorrerà acquisire il parere obbligatorio e vincolante dell'Ente stesso in modo espresso;

- per gli interventi di urgenza di modifica dei servizi, correlati a fatti straordinari e/o a provvedimenti degli Enti competenti sulla viabilità, la procedura standard può essere superata, ferma restando la necessità di informare i competenti uffici dei soggetti interessati;
- qualora il provvedimento autorizzativo sia condizionato all'esecuzione di lavori, questi saranno realizzati a cura e spese del soggetto richiedente e/o beneficiario della modifica dei servizi, o secondo accordi da stabilirsi caso per caso.

6.04 Attraverso l'esercizio congiunto delle funzioni di controllo e relative alla sicurezza di percorsi e fermate, la S.R.M. si doterà di una base-dati completa e aggiornata che si impegna a condividere con gli Enti sottoscrittori al fine di permettere loro di svolgere con piena efficienza le attività di pianificazione programmazione del servizio di propria competenza. A tal fine, nella misura consentita dalle risorse a disposizione, la S.R.M. si impegna ad integrare i dati derivanti dai monitoraggi delle imprese di trasporto con proprie attività di indagine, condotte sia episodicamente in relazione ad esigenze puntuali, sia su base sistematica.

6.05 I documenti di cui alla procedura descritta al punto 6.03 saranno redatti avvalendosi di procedure informatizzate e condivisi, con possibilità di accesso in tempo reale, fra la S.R.M. e gli Enti sottoscrittori. Questi si impegnano a mettere nella disponibilità della S.R.M., possibilmente mediante le medesime procedure informatizzate, ogni documento e informazione utile ai fini della gestione delle procedure affidate.

Articolo 7 – Affidamento dei compiti di cui alla lettera e) bis dell'art. 19, comma 3 della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998.

7.01 La Provincia di Bologna attribuisce ad S.R.M. la gestione della sezione provinciale del registro delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, definiti dall'articolo 2 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività, secondo i criteri e le modalità operative stabilite nelle linee guida concordate tra Provincia di Bologna ed Srm, e approvate dalla Provincia con determina dirigenziale PG n. 40657 del 09/03/2010.

Articolo 8 - Attività attinenti al Servizio Ferroviario Metropolitan Bolognese

8.01 Comune e Provincia di Bologna si riservano di valutare le possibili attribuzioni di funzioni a S.R.M. sul SFM in relazione agli esiti dell'atteso processo di rafforzamento delle funzioni degli Enti locali, come previsto nell'accordo per la completa attuazione del SFM del 19/06/2007, anche in previsione della costituzione della Città Metropolitana; resta inteso che gli Enti locali bolognesi attiveranno fin d'ora ogni utile coinvolgimento della S.R.M., in relazione alle attività di elaborazione e di confronti con la Regione, anche ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. 30/98, sul SFM con particolare riferimento alle problematiche di integrazione modale del SFM con il TPL.

Articolo 9 - Attribuzione della titolarità dei contributi regionali per i servizi minimi di cui alla dell'art. 32 della L.R. Emilia Romagna n.30/1998

9.01. Attribuzione della titolarità

Gli Enti Convenzionati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 30/98 e in esecuzione degli specifici accordi di programma sottoscritti tra Regione, Enti locali convenzionati ed Agenzie per la mobilità sostenibile ed i servizi minimi autofiloviari, attribuiscono ad S.R.M. la titolarità dei contributi regionali per l'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico, nonché i contributi di cui all'art. 33 della medesima legge e quelli per servizi aggiuntivi.

Articolo 10 - Affidamento dell'incarico di costituzione del Comitato Consultivo degli Utenti (CCU)

10.01 Le Parti affidano ad S.R.M. la costituzione del Comitato Consultivo degli Utenti (CCU) dei servizi urbani, di bacino e interbacino di TPL auto filoviari afferenti alla città di Bologna e al suo bacino provinciale, di cui all'art. 17, comma 1 bis della L.R. 30/98, che sarà regolato da apposito regolamento, redatto nel rispetto delle indicazioni degli Enti soci.

10.02 La S.R.M. dovrà impegnarsi affinché il CCU possa:

- raccogliere, interpretare e rappresentare alla S.R.M. ed eventualmente, attraverso questa, alle imprese di erogazione del servizio le segnalazioni dell'utenza;
- formulare proposte per migliorare i servizi di trasporto collettivo e per perseguire la loro migliore integrazione con la mobilità privata e con i servizi ferroviari, anche in relazione a nuove esigenze di mobilità;
- formulare quesiti e chiedere informazioni sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi di trasporto collettivo;
- suggerire alla S.R.M. iniziative per l'informazione, la trasparenza e la semplificazione delle forme di accesso ai servizi di trasporto collettivo;
- esprimere pareri sui principali progetti di riorganizzazione dei servizi di trasporto collettivo, anche innovativi, sia urbani che extraurbani;
- esprimere pareri sulla Carta dei servizi e sui suoi aggiornamenti.

10.03 La S.R.M. dovrà impegnarsi inoltre a favorire il recepimento dei contributi del CCU, motivando adeguatamente al medesimo l'eventuale non accoglimento di suggerimenti avanzati e pareri espressi.

Articolo - 11 Rapporti di S.R.M. con altri Enti Locali

11.01 S.R.M. può stipulare convenzioni con altri Enti locali del bacino bolognese per lo svolgimento di funzioni per conto di tali Enti, rientranti nei compiti di cui agli artt. 19 e 28, comma 7, della L.R. 30/98, senza che da ciò si generino oneri per la Società e previa autorizzazione degli Enti Convenzionati. Restano in ogni caso salvi tali rapporti in essere con altri Enti locali sino alla scadenza.

Articolo 12 - Definizione della commissione da trattarsi da S.R.M. sui contributi regionali

12.01. Comune e Provincia di Bologna si danno reciprocamente atto che in sede di determinazione del budget annuale della società, di cui dello statuto sociale, sarà fissata la commissione trattenuta da S.R.M. sui contributi regionali per i servizi minimi di TPL, entro i limiti stabiliti dalla Regione.

12.02 Comune e Provincia di Bologna si danno altresì reciprocamente atto che gli ulteriori rapporti finanziari con la Società saranno definiti di volta in volta con specifici provvedimenti.

Articolo 13 - Obbligo di preventiva consultazione ed informazione

13.01 Comune e Provincia si impegnano, in merito alle proposte avanzate da S.R.M. che necessitano per la loro eventuale applicazione di una preventiva deliberazione da parte dei medesimi e prima dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di approvazione o diniego delle proposte, a consultarsi per tentare di addivenire ad una posizione comune.

13.02 Qualora uno degli Enti convenzionati intenda affidare a S.R.M. lo svolgimento di una propria attività, funzione/servizio si obbliga a richiedere agli altri Enti, prima dell'adozione del proprio provvedimento, un parere positivo.

13.03. Comune e Provincia di Bologna si obbligano, al fine di pervenire a determinazioni congiunte, a comunicarsi reciprocamente, in termini chiari, trasparenti e veridici le determinazioni che assumeranno in sede di votazione assembleare nonché le direttive impartite o da impartire all'Amministratore Unico della società S.R.M..

13.04. Inoltre Comune e Provincia di Bologna si obbligano, ove una delle parti ne faccia richiesta, a riunirsi prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea, entro i termini che si rendessero caso per caso necessari, anche in ordine all'assunzione di atti di competenza degli organi di Comune e/o Provincia.

13.05. Comune e Provincia di Bologna si obbligano altresì a valutare congiuntamente ogni problema o richiesta sollevate dall'Amministratore Unico della società o dal Collegio Sindacale, nonché ogni evento straordinario che dovesse verificarsi, al fine di pervenire a decisioni, comportamenti ed atti condivisi, nonché a comunicarsi tempestivamente ogni informazione

rilevante ai fini della gestione e del controllo da esercitare sulla società.

Articolo 14 - Nomina dell'Amministratore Unico della società

14.01. Comune e Provincia di Bologna si impegnano a individuare di comune accordo il candidato alla carica di Amministratore Unico. A tal fine si impegnano a riunirsi almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea in cui si dovrà procedere alla nomina in questione.

Articolo 15 Vincoli sulle quote di partecipazione

15.01. Al fine di mantenere le condizioni che consentono l'individuazione della società quale modello organizzativo per l'autoproduzione delle attività e funzioni affidate e le condizioni per l'esercizio sulla medesima di un'influenza ed un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, gli Enti si impegnano a non alienare o comunque a non costituire diritti sulle quote di partecipazione della società che comportino limitazioni e/o trasferimenti del diritto di voto relativo alla partecipazioni da ciascuno detenute e vincolate al sindacato di voto di cui ai presenti patti.

Articolo 16 - Riacquisto dei beni conferiti

16.01. In caso di recesso o di scioglimento della società ciascun contraente riacquisterà i beni conferiti funzionali all'esercizio del pubblico servizio indicati nell'allegato, parte integrante del presente accordo, ad un prezzo determinato secondo i criteri indicati da un esperto individuato di comune accordo.

Articolo 17 - Durata

17.01. La presente convenzione ha durata pari a quella della società e si intende prorogata all'atto della eventuale proroga di durata della medesima.

17.02. In ogni momento Comune e Provincia di Bologna possono richiedere ed ottenere la revisione della convenzione in conseguenza di: modificazioni normative nazionali o regionali, eventi straordinari di carattere gestionale o istituzionale, correlati in particolare ad esigenze di modifica o ampliamento della compagine societaria, o altri eventi di particolare rilevanza.

17.03. La richiesta formale di revisione della convenzione da parte di uno dei due soci va indirizzata al rappresentante legale dell'altro Ente, deve contenere l'indicazione dei funzionari/dirigenti incaricati della revisione e comporta, per l'ente che riceve la richiesta l'obbligo di corrispondervi con sollecitudine indicando i nominativi degli omologhi incaricati.

Articolo 18 - Norme transitorie e finali

18.01. In relazione alla previsione normativa di cui alla Legge Regionale E.R. 30/1998, come modificata ed integrata dalla L.R. 25 luglio 2013, n. 9 che ha introdotto all'art. 19 il comma 2 bis che recita: <<Al fine di semplificare la governance del sistema, entro il 31 dicembre 2013 gli Enti di cui al comma 1, in coerenza con gli ambiti sovrabacinali di cui all'articolo 24 della legge regionale

30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), provvedono ad attuare la fusione delle Agenzie locali per la mobilità>> Comune e Provincia di Bologna si impegnano a costituire, entro il 31 dicembre 2013 un gruppo di lavoro composto da funzionari e dirigenti dei due Enti il quale, avvalendosi anche eventualmente dell'apporto di esperti esterni, predisponga un progetto di fattibilità relativo alla fusione delle Agenzie locali delle Province di Bologna e Ferrara da utilizzare come base di discussione con il Comune e la Provincia di Ferrara con i quali si rende necessario concordare le modalità di attuazione del disposto normativo.

18.02. La presente Convenzione sarà oggetto di verifica, nel caso in cui la riforma legislativa e/o costituzionale degli enti di area vasta – in corso di discussione – presentasse specifici aspetti di incompatibilità, su proposta della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna subentrante. Sono diversamente applicabili le regole ordinarie di successione fra enti nei rapporti giuridici attivi e passivi.

18.03 La presente Convenzione riassume e supera tutti i precedenti accordi sottoscritti menzionati in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/90, così come modificato dall'art. 6 comma 2 legge 221/2012.

Allegato alla Convenzione avente ad oggetto l'affidamento di funzioni alla società e l'esercizio congiunto del controllo sulla medesima

Il presente allegato costituisce specificazione di quanto previsto all'art. 16.01 della presente Convenzione tra Comune di Bologna e Provincia di Bologna nella Società S.R.M. S.p.A., secondo cui *“in caso di recesso o di scioglimento della società ciascun contraente riacquisterà i beni conferiti funzionali all'esercizio del pubblico servizio indicati nell'allegato, parte integrante del presente accordo, ad un prezzo determinato secondo i criteri indicati da una società di revisione individuata di comune accordo”*.

Le categorie di beni di cui sopra (con alcune indicazioni esemplificative) sono così ripartite:

Comune di Bologna - Il Comune di Bologna riacquisterà:

- i depositi - officina di via Battindarno, Via Due Madonne e Via Ferrarese esistenti nel territorio del Comune di Bologna;
- la Linea aerea filoviaria utilizzata per il servizio di trasporto pubblico sul territorio del Comune di Bologna (sono attualmente in servizio le linee numero 13, 32/33, mentre è costruita, ma non è in uso, la linea 14);
- tutte le sottostazioni elettriche esistenti nel territorio del Comune di Bologna, nonché gli impianti e le polifore ad essi afferenti (attualmente le sottostazioni in uso vengono identificate con i nomi di “Barca”, “Borgo Panigale”, “delle Armi”, “Tofane”, mentre vi è solo l'immobile della sottostazione che viene identificata con il nome “via Nadi”);
- le cabine di bigliettazione e di informazione site sul territorio del Comune di Bologna (attualmente poste in angolo Via Marconi-Via Lame ed in P.zza della Costituzione);
- le paline di fermata con pannello a messaggio variabile, cosiddette “intelligenti”, situate sul territorio del Comune di Bologna;
- le pensiline situate sul territorio del Comune di Bologna

Provincia di Bologna - La Provincia di Bologna riacquisterà:

- il deposito-officina sito nel territorio del Comune di Imola;
- il deposito-officina sito sul territorio del Comune di Tolè;
- il deposito-officina sito sul territorio del Comune di Monghidoro;
- la linea aerea filoviaria sita nel territorio extra Comune di Bologna;
- le sottostazioni elettriche, nonché gli impianti e le polifore ad essi afferenti (sottostazioni attualmente site nel Comune di Croce Casalecchio);
- le cabine di bigliettazione e di informazione site sul territorio extra Comune di Bologna (quali quelle attualmente poste nel Comune di Imola);
- le cabine ad uso del personale site sul territorio extra Comune di Bologna (quali quelle attualmente poste nel Comune di Castel S. Pietro Terme);
- le pensiline site sul territorio extra Comune di Bologna



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

05 ottobre 2015

File : R:/Atti SRM/Convenzioni affid.funzioni/Convenzione 2014 sottoscritta/srm - convenzione.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 05/10/2015 10.31.22 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : BEATRICE DRAGHETTI

Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata

Cod. Fiscale : DRGBRC50C43A944J

Stato : IT

Organizzazione : NON PRESENTE

Cod. Ident. : 2013148082128

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 27/09/2013 07.48.16 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 27/09/2016 00.00.00 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 23/04/2014 14.06.53 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato del Firmatario scaduto Data di verifica: 05/10/2015 10.31.22 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : Virginio Merola

Ente Certificatore : Actalis Qualified Certificates CA G1

Cod. Fiscale : MRLVGN55B14I234L

Stato : IT

Organizzazione : Comune di Bologna/01232710374

Cod. Ident. : 61-1308643567178

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 24/06/2011 07.50.55 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 24/06/2014 07.50.55 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Limite D'uso : L'uso dei certificati emessi da Actalis S.p.A. (REA n.1 669411, Trib. Milano) e' soggetto alle condizioni precisate nel Manuale Operativo.

Data e Ora Firma : 23/04/2014 08.28.27 (UTC Time)